

Articolo 31

## Aziende di radiodiffusione e di televisione

- <sup>1</sup> Alle aziende di radiodiffusione e di televisione e alle persone in esse occupate per preparare, produrre, registrare e diffondere le trasmissioni si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 6, 7 capoverso 1, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 3, 11, 12 capoverso 1 e 13.
- <sup>2</sup> Gli articoli 6, 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1 sono applicabili soltanto ai lavoratori occupati in produzioni di lunga durata senza interruzione.
- <sup>3</sup> Ai lavoratori impiegati per la preparazione, la produzione, la registrazione e la diffusione di manifestazioni sportive è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece dell'articolo 12 capoverso 1.
- <sup>4</sup> Sono considerate aziende di radiodiffusione e di televisione le aziende che preparano, producono, registrano e diffondono trasmissioni radiofoniche o televisive.

### Campo d'applicazione (capoverso 4)

Le aziende di radiodiffusione e di televisione comprendono tutte le aziende che preparano, producono, registrano e diffondono trasmissioni radiofoniche o televisive. È indifferente se si tratta di aziende pubbliche o private.

Le aziende di radiodiffusione e di televisione comprendono soltanto le aziende che si occupano prevalentemente di attività in questo ambito. Le aziende che si occupano solo saltuariamente di preparare, produrre o registrare le trasmissioni radiotelevisive sono soggette alle disposizioni speciali soltanto nella misura e per il tempo in cui lavorano in stretta collaborazione con le aziende di radiodiffusione e di televisione e sotto la loro diretta autorità.

Queste disposizioni speciali sono applicabili unicamente ai lavoratori che si occupano, direttamente o indirettamente, di preparare, produrre, registrare o diffondere le trasmissioni. Sono invece esclusi tutti gli altri dipendenti (ad es. il personale amministrativo). La presente disposizione, per analogia, si applica anche alle società di produzione di film.

### Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

#### Articolo 4

Le aziende di radiodiffusione e di televisione possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno e domenicale. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (cfr. commento dell'art. 4 OLL 2).

#### Articolo 5

Le aziende di radiodiffusione e di televisione possono occupare i lavoratori per il lavoro diurno e serale per un massimo di 17 ore, purché sia garantito un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive nella media della settimana civile in cui tale durata è prolungata. Il riposo giornaliero fra i due periodi d'impiego può essere ridotto fino a 8 ore.

#### Articolo 9

Il riposo giornaliero dei lavoratori può essere ridotto fino a 9 ore. La riduzione può avvenire più di una volta per settimana, nel qual caso il riposo giornaliero deve essere di 12 ore nella media di

due settimane. Inoltre, ai lavoratori non può essere ordinato alcun lavoro straordinario giusta l'articolo 25 OLL 1 nel corso del loro successivo periodo di lavoro (cfr. art. 19 OLL 1).

### **Articolo 10 capoverso 3**

I lavoratori delle aziende di radiodiffusione e di televisione possono essere occupati per il lavoro notturno che inizia dopo le 04.00 o che termina prima delle 01.00 in uno spazio di 17 ore. Occorre tenere conto che la durata effettiva del lavoro giornaliero non può superare nove ore (art. 17a LL). Se il lavoro giornaliero inizia prima delle 05.00 o termina dopo le 24.00, la durata minima del riposo giornaliero deve essere di almeno 12 ore nella media di una settimana civile. Il riposo giornaliero fra due periodi d'impiego deve durare almeno 8 ore consecutive.

### **Articolo 11**

Il periodo della domenica può essere anticipato o differito di 3 ore al massimo. Ciò significa che la domenica può comprendere, ad esempio, il periodo dalle 20.00 del sabato alle 20.00 della domenica o dalle 02.00 della domenica alle 02.00 del lunedì. La durata della domenica libera non ne viene intaccata: anche in questo caso la domenica libera deve essere accordata immediatamente dopo il riposo giornaliero. L'anticipo o il differimento sono ammessi soltanto se applicati a tutta l'azienda o a parti di essa chiaramente delimitate che non collaborano direttamente con il resto dell'azienda. Un'altra condizione necessaria è il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o della maggioranza dei lavoratori interessati (art. 18 cpv. 2 LL).

### **Articolo 12 capoverso 1**

I lavoratori occupati nelle aziende di radiodiffusione e di televisione hanno diritto a 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno (invece che ogni due settimane secondo l'art. 20 cpv. 1 LL), sempreché nel corso del trimestre civile sia garan-

tita almeno una domenica libera. Il numero di domeniche libere deve essere determinato con un calcolo proporzionale, previa deduzione delle vacanze.

### **Articolo 13**

Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).

## **Produzioni di lunga durata senza interruzione (capoverso 2)**

Per produzione di lunga durata senza interruzione s'intende una produzione che dura più di 6 giorni e che non può essere interrotta a causa della programmazione dell'avvenimento seguito o delle sue particolari caratteristiche. Si pensi ad esempio a certe manifestazioni sportive che durano più di una settimana (ad es. il Giro ciclistico della Svizzera). Tuttavia le eccezioni previste per le produzioni di lunga durata si applicano esclusivamente ai lavoratori specializzati che non si possono rimpiazzare.

### **Articolo 6**

La durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata di 4 ore al massimo per alcune settimane, a condizione che la durata ordinaria sia rispettata in media per tre settimane consecutive e che la settimana di cinque giorni sia rispettata nella media dell'anno civile (cfr. commento dell'art. 22 OLL 1). Questo prolungamento può avere luogo soltanto per produzioni di lunga durata senza interruzione.

### **Articolo 7 capoverso 1**

I lavoratori possono essere impiegati per più di 6 giorni consecutivi nelle produzioni di lunga durata senza interruzioni (in deroga all'art. 21 cpv. 3 OLL 1). Se non si ricorre a questa possibilità, deve essere accordato, immediatamente dopo un massimo

**Indicazioni relative all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro**

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate  
Art. 31 Aziende di radiodiffusione e di televisione

**OLL 2****Art. 31**

di 11 giorni lavorativi consecutivi, un riposo settimanale di almeno 3 giorni. Questo periodo di riposo deve essere accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero. Ne risulta un periodo di riposo settimanale di almeno 83 ore consecutive (3 x 24 ore + 11 ore). Deve inoltre essere rispettata la settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile (cfr. commento dell'art. 22 OLL 1).

**Articolo 8 capoverso 1**

Nelle aziende di radiodiffusione e di televisione, nell'ambito di produzioni di lunga durata, il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LL può essere effettuato anche la domenica. In tal caso questo lavoro deve essere imperativamente compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane successive. Tuttavia questa disposizione non si applica al lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LL che viene effettuato in caso di urgenza confor-

memente alle condizioni, alle coordinate temporali, alla durata massima e alle misure compensative definite all'articolo 26 OLL 1. La durata complessiva del lavoro straordinario non può superare 140 ore per anno civile e per lavoratore.

**Manifestazioni sportive  
(capoverso 3)****Articolo 12 capoverso 2**

Le persone occupate nell'ambito della redazione sportiva hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile. Il numero di domeniche libere deve essere determinato con un calcolo proporzionale, previa deduzione delle vacanze. Nelle settimane in cui si lavora la domenica deve essere accordato immediatamente dopo il giorno di riposo un riposo settimanale di 36 ore (per un totale di 47 ore consecutive).